



ASR  
34712/15

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**QUARTA SEZIONE PENALE**

Udienza camerale del 5 maggio 2015

Sentenza n. 466/2015

REG. GEN. n. 5223/2014

*Composta dai Sigg.ri*

dott. GAETANINO ZECCA	Presidente
dott. CLAUDIO D'ISA	Consigliere rel.
dott. FELICETTA MARINELLI	Consigliere
dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA	Consigliere
dott. GIUSEPPE GRASSO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA** presso il Tribunale di Bologna

Nei confronti di

**BELLINATI ROBERTO** n. il 27.06.1969

avverso l'ordinanza n. 14986/2014 del Gip del Tribunale di Bologna dell'11.12.2014

Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso

Udita all'udienza pubblica del 5 maggio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA

Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.



Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita. Esprime, cioè, un concetto comprensivo anche dell'azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. L'inseguimento può quindi avvenire anche dopo un periodo di tempo, necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche. Ed è stato altresì chiarito che il concetto di "inseguimento" ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, anche se si protragga per più tempo (Cass. n. 2738/99; Cass. n. 23560/06; Cass., Sez. 4, n. 4348/2003)

Nel caso di specie, alla stregua degli elementi esposti dal P.M. ricorrente, è indubbio che gli operanti intervennero subito dopo la commissione del fatto e da quel momento non risulta alcuna interruzione nelle ricerche del responsabile del sinistro stradale, sicché l'inseguimento (inteso nel senso sopra specificato) non poteva ritenersi concluso con la identificazione del responsabile.

Tale principio, come rileva il Procuratore Generale requirente, va applicato anche nel caso di specie poiché il dettato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 8 bis che prevede per coloro che, dopo essersi dati alla finta si pongano a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto (e tale termine non può essere inteso in un'accezione elastica pena la sua inutilità), la non applicabilità delle "disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6" della stessa norma (cioè di procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 c.p.p.), rende evidente come il legislatore abbia previsto la possibilità di procedere da parte della p.g. all'arresto anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente "dilatato" ed esteso»

Pertanto, rilevato che, alla stregua delle circostanze delineate dal ricorrente, erroneamente il giudice non ha convalidato l'arresto con la conseguenza che l'ordinanza deve essere, sul punto, annullata, e ciò può aver luogo senza rinvio, stante l'inutilità di sollecitare al giudice a quo una pronuncia che - essendo possibile già riconoscere la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, in base alle recepite argomentazioni sviluppate in ricorso - avrebbe valore meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici al riguardo (cfr. Cass, Sez. I, n. 25142 del 2007; Sez. VI, n. 16798 del 2007); che il GIP. si è, comunque, pronunciato sulla richiesta di misura cautelare formulata dal P.M..



P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento di diniego della convalida d'arresto.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

Il Consigliere estensore

Claudio Pisa

Il Presidente

Gaetanino Zecca

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni RUELLO

